Art. 12 VERDE PER PARCHEGGI

Basic

Original

La sistemazione a verde in aree di parcheggio è finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

Nella realizzazione di parcheggi al servizio di strutture residenziali, terziarie, commerciali e ricettive, la sistemazione a verde deve interessare una superficie non inferiore al 25% dell'area complessiva e deve essere caratterizzata da:

- alberature non resinose:
- distribuzione che garantisca il razionale ombreggiamento;
- copertura suolo con arbusti ed essenze tappezzanti:
- eventuali pavimentazioni permeabili alle acque meteoriche.

Per ogni albero impiantato o da impiantare in aree di parcheggio è necessario garantire una superficie a terreno naturale, non inferiore alle misure di seguito riportate:

- m2 9,00 per piante di 1a grandezza
- m2 4,50 per piante di 2a grandezza
- m2 3,00 per piante di 3a grandezza

In caso di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, ove si dimostri l'impossibilità di garantire lo standard di cui al precedente punto 2, è necessario prevedere sistemi di miglioramento ambientale mediante sistemazioni a verde pensile e rivestimenti di tipo rampicante o ricadente.

La sistemazione a verde nelle aree di parcheggio serve a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare l'integrazione con il paesaggio.

Quando si realizzano parcheggi per abitazioni, uffici, negozi e strutture ricettive, è obbligatorio dedicare almeno il 25% dell'area totale a spazi verdi. Questi spazi devono avere le sequenti caratteristiche:

- alberi che non producono resina;
- una disposizione che garantisca ombra efficace:
- copertura del suolo con arbusti e piante tappezzanti;
- pavimentazioni che permettano il passaggio dell'acqua piovana.

Per ogni albero piantato o da piantare in un'area di parcheggio, è necessario garantire una superficie di terreno naturale, che deve essere almeno:

- 9,00 m² per alberi di prima grandezza;
- 4.50 m² per alberi di seconda grandezza:
- 3,00 m² per alberi di terza grandezza.

Se si devono realizzare parcheggi in spazi ristretti e molto urbanizzati, e non è possibile rispettare le misure sopra indicate, è necessario adottare soluzioni per migliorare l'ambiente, come giardini pensili e piante rampicanti o ricadenti.

Chain

La sistemazione a verde in aree di parcheggio riduce l'impatto ambientale. Inoltre, la sistemazione a verde ottimizza il rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.

Nella realizzazione di parcheggi al servizio di strutture residenziali, terziarie, commerciali e ricettive, la sistemazione a verde deve interessare una superficie non inferiore al 25% dell'area complessiva. La sistemazione a verde deve presentare:

- alberature non resinose;
- distribuzione che garantisca un razionale ombreggiamento;
- copertura del suolo con arbusti ed essenze tappezzanti;
- eventuali pavimentazioni permeabili alle acque meteoriche.

Per ogni albero impiantato o da impiantare in aree di parcheggio, è necessario garantire una superficie a terreno naturale non inferiore alle misure di seguito riportate:

- m² 9,00 per piante di 1ª grandezza;
- m² 4,50 per piante di 2^a grandezza;
- m² 3,00 per piante di 3ª grandezza.

In caso di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, dove si dimostra l'impossibilità di garantire lo standard di cui al precedente punto 2, è necessario prevedere sistemi che migliorano l'ambiente. Questi sistemi possono includere sistemazioni a verde pensile e rivestimenti di tipo rampicante o ricadente.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 220 juridically_equivalent: 3 preference: simplified original_text_comment:

Giuridicamente più orecchiabile, anche se alcune frasi un pò vetuste

simplified_text_comment:

la prima frase del testo A è leggermente divergente dalla prima frase del testo B

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 144 juridically_equivalent: 4 preference: simplified original text comment:

ıgınaı_text_commen

nan

simplified_text_comment:

Su tutto il territorio comunale sono oggetto di particolare salvaguardia:

- gli arbusti che per rarità di specie, morfologia o vetustà, risultino di particolare pregio;
- gli alberi (conifere e latifoglie) aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore alle misure sotto indicate:
- cm. 60 per piante di 1a grandezza
- cm. 50 per piante di 2a grandezza
- cm. 30 per piante di 3a grandezza
- le piante con più fusti, qualora almeno uno di essi raggiunga la circonferenza pari a cm. 20.
- gli alberi ricadenti nei Parchi urbani e nei Giardini storici e gli alberi monumentali di cui al successivo articolo 14.

Le operazioni di sostituzione di alberi esistenti e di impianto di nuove alberature sono assoggettate alle prescrizioni dettate dall'articolo 6 del Regolamento.

Art. 2 SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

Basic

Nel nostro comune, proteggiamo in modo speciale:

- gli arbusti rari, antichi o di particolare bellezza;
- gli alberi (sia conifere che latifoglie) con una circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza dal terreno, superiore a:
- 60 cm per gli alberi di 1a grandezza;
- 50 cm per gli alberi di 2a grandezza;
- 30 cm per gli alberi di 3a grandezza:
- le piante che hanno più tronchi, se almeno uno di essi ha una circonferenza di almeno 20 cm
- gli alberi nei Parchi urbani, nei Giardini storici e gli alberi monumentali, come descritto nell'articolo 14.

Se si devono sostituire alberi esistenti o piantare nuovi alberi, bisogna seguire le regole dell'articolo 6 del Regolamento.

Chain

Sono oggetto di particolare salvaguardia su tutto il territorio comunale:

- gli arbusti che, per rarità di specie, morfologia o età, risultano di particolare pregio;
- gli alberi (conifere e latifoglie) con circonferenza del fusto, misurata a cm 130 di altezza dal colletto, che superano le misure indicate di seguito:
- cm 60 per piante di 1ª grandezza;
- cm 50 per piante di 2ª grandezza;
- cm 30 per piante di 3^a grandezza;
- le piante con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza pari a cm 20;
- gli alberi presenti nei Parchi urbani e nei Giardini storici e gli alberi monumentali di cui al successivo articolo 14.

Le operazioni di sostituzione di alberi esistenti e di impianto di nuove alberature devono rispettare le prescrizioni stabilite dall'articolo 6 del Regolamento.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 114

juridically_equivalent: 4 preference: simplified original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 66

juridically_equivalent: 4 preference: simplified original_text_comment:

naı

simplified_text_comment:

Art. 6 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

Basic

Per sostituire o piantare nuovi alberi, è obbligatorio usare piante certificate e senza virus. Le piante devono avere una circonferenza minima, che di solito è:

- circonferenza minima cm. 20 per piante di 1a grandezza 20 cm per
- circonferenza minima cm. 15 per piante di 1a grandezza
- circonferenza minima cm. 10 per piante di 3a grandezza

La scelta di nuove essenze arbustive deve essere orientata verso elementi vegetali di altezza non inferiore a cm. 60 poste in vaso o in contenitore.

Per la sostituzione e l'impianto di nuovi alberi è prescritto l'uso di materiale vivaistico

certificato ed esente da virus, di circonferenza non inferiore, di norma, alle seguenti

L'elencazione delle principali specie e delle essenze suggerite in ambito comunale, con le rispettive caratteristiche d'impiego, le distanze d'impianto da rispettare e le dimensioni a maturità, è riportata nell'Allegato C.

L'utilizzo in zona urbana di essenze diverse da quelle suggerite nell'Allegato C è subordinato ad una puntuale relazione redatta da tecnico abilitato circa le motivazioni di natura tecnica, ambientale o paesaggistica che giustificano la scelta.

Gli strumenti urbanistici attuativi contengono precise previsioni in ordine alle specie arboree, alle essenze da utilizzare e alla loro localizzazione e quantificazione; l'adozione di tali strumenti necessita del parere in materia di verde pubblico e privato da parte dell'Ufficio competente.

- 20 cm per le piante di 1a grandezza
- 15 cm per le piante di 2a grandezza
- 10 cm per le piante di 3a grandezza

Per le nuove piante arbustive, si devono scegliere elementi vegetali alti almeno 60 cm, messi in vaso o in contenitore.

L'Allegato C elenca le principali specie e le essenze consigliate dal comune, con le loro caratteristiche, le distanze da rispettare per la piantumazione e le dimensioni da adulte.

Se si vogliono usare essenze diverse da quelle indicate nell'Allegato C, è necessario presentare una relazione dettagliata redatta da un tecnico abilitato. Questa relazione deve spiegare le ragioni tecniche, ambientali o paesaggistiche della scelta.

Gli strumenti urbanistici attuativi specificano quali specie arboree e essenze utilizzare, dove piantarle e in quale quantità. Prima di adottare questi strumenti, è necessario ottenere il parere dell'Ufficio competente in materia di verde pubblico e privato.

Chain

Per la sostituzione e l'impianto di nuovi alberi, il materiale vivaistico certificato ed esente da virus è prescritto. Le circonferenze non devono essere inferiori, di norma, alle sequenti misure:

- circonferenza minima cm 20 per piante di 1ª grandezza;
- circonferenza minima cm 15 per piante di 2ª grandezza;
- circonferenza minima cm 10 per piante di 3^a grandezza.

La scelta di nuove essenze arbustive deve orientarsi verso elementi vegetali di altezza non inferiore a cm 60, posti in vaso o in contenitore.

L'elenco delle principali specie e delle essenze suggerite in ambito comunale, con le rispettive caratteristiche d'impiego, le distanze d'impianto da rispettare e le dimensioni a maturità, riporta nell'Allegato C.

L'utilizzo in zona urbana di essenze diverse da quelle suggerite nell'Allegato C è subordinato a una relazione che un tecnico abilitato deve redigere. Questa relazione deve spiegare le motivazioni di natura tecnica, ambientale o paesaggistica che giustificano la scelta.

Gli strumenti urbanistici attuativi contengono precise previsioni riguardo alle specie arboree, alle essenze da utilizzare e alla loro localizzazione e quantificazione. L'adozione di tali strumenti necessita del parere in materia di verde pubblico e privato che l'Ufficio competente deve fornire.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 206 juridically_equivalent: 4 preference: original original text comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1
Time: 448
juridically_equivalent: 4
preference: original
original_text_comment:

Il testo A ha forma e linguaggio giuridico più puntuale.

simplified_text_comment:

Il testo B riporta costruzioni linguistiche errate (primo e terzo paragrafo), oltre che un linguaggio giuridicamente meno puntuale del testo A.

Il presente Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato, di seguito chiamato semplicemente Regolamento, detta la disciplina degli interventi sulla vegetazione e sulle alberature ricadenti nel territorio comunale, al fine di garantirne la valorizzazione, la salvaguardia e la razionale gestione, nel rispetto delle condizioni di decoro, sicurezza, incolumità pubblica e accessibilità.

Le norme del Regolamento si applicano in particolare:

- a tutte le aree di proprietà pubblica da sistemare a verde, ovunque ubicate;
- alle alberature delle zone, sia pubbliche che private, interne al perimetro del centro abitato:
- alle alberature delle zone, sia pubbliche che private, ubicate entro mt. 30,00 dalla mezzeria delle strade pubbliche, ed entro mt. 30,00 da corsi d'acqua;
- alle alberature che rivestono prevalente funzione ornamentale, di pertinenza di costruzioni edilizie, ovunque ubicate.

Non sono oggetto del Regolamento, indipendentemente dall'ubicazione, gli alberi da frutto, gli alberi costituenti colture arboree specializzate per arboricoltura da legno, gli alberi facenti parte di formazioni forestali e, in generale, tutta la vegetazione ricadente nelle zone rurali coltivate.

L'Ufficio competente per le materie disciplinate dal Regolamento è l'Ufficio Verde Urbano Pubblico e Privato, istituito presso l'Unità di Direzione "Centro Storico - Qualità Urbana" del Comune

Ai fini del Regolamento le alberature in ambito comunale sono classificate come segue, in funzione della loro altezza e dello sviluppo a maturità:

- piante di 1a grandezza con altezza > mt. 18,00
- piante di 2a grandezza con altezza tra mt. 12,00 e 18,00
- piante di 3a grandezza con altezza < mt. 12,00
- alberature ed arbusti con altezza < mt. 5.00

Possono sottoscrivere progetti e relazioni tecniche relativi a interventi disciplinati dal presente Regolamento, le figure professionali e i tecnici specificamente abilitati in materia botanica e ambientale.

Art. 1 - GENERALITÀ

Basic

Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato

Questo Regolamento stabilisce le regole per gli interventi sulla vegetazione e sugli alberi nel territorio comunale. L'obiettivo è valorizzare, proteggere e gestire in modo razionale il verde, garantendo decoro, sicurezza, incolumità pubblica e accessibilità.

Le norme del Regolamento si applicano a:

- tutte le aree pubbliche da sistemare a verde, ovunque si trovino:
- gli alberi nelle zone pubbliche e private all'interno del centro abitato;
- gli alberi nelle zone pubbliche e private che si trovano entro 30 metri dalla mezzeria delle strade pubbliche e entro 30 metri dai corsi d'acqua;
- gli alberi che hanno una funzione ornamentale e che appartengono a edifici, ovunque si trovino.

Non rientrano nel Regolamento, a prescindere dalla loro posizione, gli alberi da frutto, gli alberi per coltivazioni specializzate per legno, gli alberi delle foreste e, in generale, la vegetazione nelle zone rurali coltivate.

L'Ufficio responsabile per le questioni trattate dal Regolamento è l'Ufficio Verde Urbano Pubblico e Privato, che fa parte dell'Unità di Direzione "Centro Storico - Qualità Urbana" del Comune.

Secondo il Regolamento, gli alberi nel comune sono classificati in base alla loro altezza e sviluppo:

- piante di 1a grandezza: altezza superiore a 18 metri
- piante di 2a grandezza: altezza tra 12 e 18 metri
- piante di 3a grandezza: altezza inferiore a 12 metri
- alberi e arbusti: altezza inferiore a 5 metri

Solo i professionisti e i tecnici abilitati in botanica e ambiente possono presentare progetti e relazioni tecniche per gli interventi previsti da questo Regolamento.

Chain

Il presente Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato, di seguito chiamato semplicemente Regolamento, stabilisce le regole per gli interventi sulla vegetazione e sulle alberature nel territorio comunale. L'obiettivo è garantire la valorizzazione, la salvaguardia e la gestione razionale della vegetazione, nel rispetto delle condizioni di decoro, sicurezza, incolumità pubblica e accessibilità.

Le norme del Regolamento si applicano in particolare:

- a tutte le aree di proprietà pubblica da sistemare a verde, ovungue si trovino:
- alle alberature delle zone, sia pubbliche che private, all'interno del perimetro del centro abitato;
- alle alberature delle zone, sia pubbliche che private, ubicate entro mt. 30,00 dalla mezzeria delle strade pubbliche ed entro mt. 30,00 da corsi d'acqua;
- alle alberature che hanno una funzione ornamentale, di pertinenza di costruzioni edilizie, ovunque si trovino.

Non rientrano nel Regolamento, indipendentemente dalla posizione, gli alberi da frutto, gli alberi che fanno parte di colture arboree specializzate per arboricoltura da legno, gli alberi che appartengono a formazioni forestali e, in generale, tutta la vegetazione nelle zone rurali coltivate.

L'Ufficio competente per le materie disciplinate dal Regolamento è l'Ufficio Verde Urbano Pubblico e Privato, che il Comune ha istituito presso l'Unità di Direzione "Centro Storico - Qualità Urbana".

Ai fini del Regolamento, le alberature in ambito comunale si classificano come segue, in base alla loro altezza e allo sviluppo a maturità:

- piante di 1a grandezza con altezza > mt. 18,00;
- piante di 2a grandezza con altezza tra mt. 12,00 e 18,00;
- piante di 3a grandezza con altezza < mt. 12,00;
- alberature e arbusti con altezza < mt. 5.00.

Le figure professionali e i tecnici specificamente abilitati in materia botanica e ambientale possono firmare progetti e relazioni tecniche relativi a interventi disciplinati dal presente Regolamento.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2
Time: 252
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment:
è il testo originale
simplified_text_comment:
qiuridicamente un pò impreciso

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1
Time: 130
juridically_equivalent: 4
preference: original
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:

L'abbattimento di alberi vivi, deperienti o morti, salvo il caso di interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale, è soggetto a richiesta di autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato A, necessaria a individuare l'operazione e descriverne le motivazioni.

Sull'istanza di abbattimento, regolarmente presentata e documentata, l'Ufficio competente si esprime entro 20 giorni, decorsi i quali l'intervento si intende autorizzato.

L'autorizzazione al taglio di alberi fissa condizioni circa:

 modalità e tempi di abbattimento, con l'obbligo di rispettare, per quanto possibile e salvo casi di pericolo imminente, il periodo di riproduzione dell'avifauna (marzo-agosto);
 modalità e tempi per interventi di sostituzione e impianto di nuove alberature (essenze

da utilizzare, nuovo terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.)

Qualora l'abbattimento riguardi alberi su suolo pubblico, gli interessati sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione comunale una somma pari al valore ornamentale (V.O.) della pianta. calcolata secondo la metodologia di cui all'Allegato A.

Sono assoggettati alla disciplina del presente articolo anche gli abbattimenti necessari per l'attuazione degli strumenti urbanistici e per la realizzazione di opere pubbliche.

Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli da eseguire in attuazione del Codice della Strada e ogni intervento programmato dall'Amministrazione comunale per ragioni di incolumità pubblica, per evitare scosciature da carichi da neve e per la riqualificazione delle condizioni ambientali e vegetazionali attraverso sfolli o diradamenti.

L'Amministrazione Comunale e/o il proprietario dell'area, previo rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente sul Verde Urbano, potranno procedere all'abbattimento di alberi vivi e/o in buono stato vegetativo che presentino un apparato radicale (ipogeo) che provochi il danneggiamento della sede stradale, con pregiudizio per la sicurezza stradale, con pregiudizio per la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni, o che procuri danni alle pertinenze di proprietà dell'Ente o di privati o che comprometta la stabilità o la funzionalità di edifici pubblici o privati situati nell'immediata vicinanza dell'albero. La valutazione sull'abbattimento da parte dell'ufficio competente sul Vede Urbano non potrà essere limitata al solo rialzo della zona del colletto dell'albero ma dovrà verificare il danno prodotto dall'intero apparato radicale. La valutazione sulla necessità di procedere all'abbattimento degli alberi verrà effettuata dai tecnici degli uffici competenti sul verde urbano, per l'Amministrazione Comunale, e da parte dei tecnici abilitati per i soggetti privati. Gli alberi abbattuti ai sensi del presente comma andranno sostituiti con un numero di alberi pari o superiore agli alberi abbattuti. Resta inteso che il taglio dell'albero andrà effettuato nel periodo del riposo vegetativo (tra ottobre e marzo).

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 400 juridically_equivalent: 4 preference: original original_text_comment:

simplified text comment:

nan

Art. 3 ABBATTIMENTI Basic

**Regole per l'abbattimento degli alberi*

- 1. **Richiesta di autorizzazione**: Per abbattere alberi vivi, malati o morti, è necessario fare una richiesta di autorizzazione. Questa richiesta deve includere la documentazione indicata nell'Allegato A, che serve a spiegare l'operazione e le motivazioni.
- 2. **Tempi di risposta**: L'Ufficio competente risponde alla richiesta di abbattimento entro 20 giorni. Se non risponde, l'abbattimento è considerato autorizzato.
- 3. **Condizioni per l'autorizzazione**: L'autorizzazione al taglio di alberi stabilisce:
- Come e quando effettuare l'abbattimento, rispettando il periodo di riproduzione degli uccelli (da marzo ad agosto), salvo casi di pericolo imminente.
- Come e quando sostituire gli alberi abbattuti, specificando le essenze da piantare, il nuovo terreno e la rimozione delle ceppaie.
- 4. **Costi per alberi su suolo pubblico**: Se si abbattono alberi su suolo pubblico, è necessario pagare all'Amministrazione comunale una somma pari al valore ornamentale dell'albero, calcolato secondo l'Allegato A.
- 5. **Eccezioni**: Le norme non si applicano agli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, a quelli previsti dal Codice della Strada e agli interventi programmati dall'Amministrazione comunale per motivi di sicurezza pubblica, per prevenire danni da neve o per migliorare l'ambiente.
- 6. **Abbattimento per danni**: L'Amministrazione Comunale o il proprietario dell'area possono abbattere alberi vivi che danneggiano la strada o mettono a rischio la sicurezza di veicoli e pedoni. Prima di procedere, devono ottenere il nulla osta dall'ufficio comunale competente sul Verde Urbano. La valutazione del danno deve considerare l'intero apparato radicale dell'albero.
- 7. **Sostituzione degli alberi**: Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con un numero uguale o superiore di nuovi alberi. Il taglio deve avvenire durante il periodo di riposo vegetativo, tra ottobre e marzo.

Chain

L'abbattimento di alberi vivi, deperienti o morti, salvo il caso di interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale, richiede una richiesta di autorizzazione. Questa richiesta deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato A, necessaria a individuare l'operazione e descriverne le motivazioni.

Sull'istanza di abbattimento, regolarmente presentata e documentata, l'Ufficio competente si esprime entro 20 giorni. Trascorsi questi giorni, l'intervento si intende autorizzato.

L'autorizzazione al taglio di alberi fissa condizioni circa:

- modalità e tempi di abbattimento, con l'obbligo di rispettare, per quanto possibile e salvo casi di pericolo imminente, il periodo di riproduzione dell'avifauna (marzo-agosto);
- modalità e tempi per interventi di sostituzione e impianto di nuove alberature (essenze da utilizzare, nuovo terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, ecc.).

Se l'abbattimento riguarda alberi su suolo pubblico, gli interessati devono corrispondere all'Amministrazione comunale una somma pari al valore ornamentale (V.O.) della pianta. Questo valore si calcola secondo la metodologia di cui all'Allegato A.

Gli abbattimenti necessari per attuare gli strumenti urbanistici e per realizzare opere pubbliche seguono la disciplina del presente articolo.

Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli da eseguire in attuazione del Codice della Strada e ogni intervento programmato dall'Amministrazione comunale per ragioni di incolumità pubblica. Questi ultimi includono interventi per evitare scoscendimenti da carichi di neve e per riqualificare le condizioni ambientali e vegetazionali attraverso sfolli o diradamenti.

L'Amministrazione comunale e/o il proprietario dell'area, previo rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente sul Verde Urbano, possono procedere ad abbattere alberi vivi e/o in buono stato vegetativo. Questo è possibile se l'albero presenta un apparato radicale (ipogeo) che provoca il danneggiamento della sede stradale, con pregiudizio per la sicurezza stradale e per la circolazione di veicoli e pedoni. Inoltre, l'abbattimento è consentito se l'albero procura danni alle pertinenze di proprietà dell'Ente o di privati o compromette la stabilità o la funzionalità di edifici pubblici o privati situati nell'immediata vicinanza dell'albero.

L'ufficio competente sul Verde Urbano non potrà limitare la valutazione sull'abbattimento al solo rialzo della zona del colletto dell'albero. Dovrà verificare il danno prodotto dall'intero apparato radicale. I tecnici degli uffici competenti sul verde urbano per l'Amministrazione comunale e i tecnici abilitati per i soggetti privati effettueranno la valutazione sulla necessità di procedere all'abbattimento degli alberi.

Gli alberi abbattuti ai sensi del presente comma devono essere sostituiti con un numero di alberi pari o superiore agli alberi abbattuti. È inteso che il taglio dell'albero deve avvenire nel periodo del riposo vegetativo (tra ottobre e marzo).

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1
Time: 283
juridically_equivalent: 4
preference: simplified
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
nan

Nella progettazione e nella fase costruttiva di muri di sostegno in cemento armato di altezza superiore a mt. 1,50 da realizzare a cura dell'Amministrazione comunale e di altri soggetti pubblici o privati è fatto obbligo di predisporre accorgimenti e soluzioni tecniche che consentano la ricopertura totale o parziale mediante l'impianto e lo sviluppo di essenze rampicanti o ricadenti, ovvero mediante siepi arbustive.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia con modificazioni dell'area esterna ai fabbricati è necessario recuperare la superficie a verde, in toto o in parte, utilizzando l'area scoperta disponibile; qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie a verde è integrata attraverso la previsione di giardini pensili e/o di verde verticale mediante l'uso di piante rampicanti o ricadenti.

Le aree di pertinenza della alberature, di cui al precedente articolo 8, possono essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili, purché sia garantito il mantenimento di una sufficiente superficie a terreno nudo circostante il fusto, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, non inferiore alle misure sequenti:

- superficie di m2 10.00 per piante di 1a grandezza
- superficie di m2 6,00 per piante di 2a grandezza
- superficie di m2 4,00 per piante di 3a grandezza

In caso di demolizione e ricostruzione di edifici, strutture edilizie e zone pavimentate che, in toto o in parte, interferiscano con le aree di pertinenza delle alberature, la nuova costruzione deve garantirne, per quanto possibile, il rispetto.

Gli interventi di posa in opera di pavimentazioni esterne non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 dall'originario piano di campagna.

Lungo le linee di confine tra lotti limitrofi e tra zone di diversa destinazione d'uso devono essere previste, ovunque possibile, schermature di verde naturale con eventuale rete metallica interposta.

Le norme del presente articolo sono applicabili purché non contrastino con altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10 NORME DI NATURA EDILIZIA

Basic

Regole per la costruzione di muri di sostegno e aree verdi

- 1. **Muri di sostegno**: Quando si progettano e costruiscono muri di sostegno in cemento armato alti più di 1,50 metri, l'Amministrazione comunale e altri enti pubblici o privati devono prevedere soluzioni tecniche per coprire il muro. Questo può avvenire con piante rampicanti, piante ricadenti o siepi arbustive.
- 2. **Ristrutturazione edilizia**: Durante i lavori di ristrutturazione che modificano l'area esterna degli edifici, è obbligatorio recuperare una parte o tutta la superficie a verde. Se non è possibile, si possono creare giardini pensili o utilizzare verde verticale con piante rampicanti o ricadenti.
- 3. **Aree di pertinenza delle alberature**: Le aree intorno agli alberi possono avere pavimentazioni permeabili, ma deve rimanere una superficie a terreno nudo attorno al tronco. Questa superficie deve essere pacciamata, inerbita o piantata con piante tappezzanti e deve avere le sequenti dimensioni minime:
- 10 m² per piante di prima grandezza
- 6 m² per piante di seconda grandezza
- 4 m² per piante di terza grandezza
- 4. **Demolizione e ricostruzione**: Se si demolisce e ricostruisce un edificio o una pavimentazione che interferisce con le aree degli alberi, la nuova costruzione deve rispettare, per quanto possibile, queste aree.
- 5. **Pavimentazioni esterne**: Quando si posano pavimentazioni esterne, non si devono fare scavi o sottofondazioni che alterino il terreno per più di 15 cm rispetto al piano originale.
- 6. **Schermature verdi**: Lungo i confini tra lotti e tra zone con usi diversi, si devono prevedere, quando possibile, schermature di verde naturale, eventualmente con rete metallica.
- 7. **Applicabilità delle norme**: Queste regole si applicano se non sono in contrasto con altre leggi e regolamenti già in vigore.

Chain

Nella progettazione e nella fase costruttiva di muri di sostegno in cemento armato di altezza superiore a mt. 1,50, l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati devono predisporre accorgimenti e soluzioni tecniche. Queste soluzioni devono consentire di coprire totalmente o parzialmente mediante l'impianto e lo sviluppo di essenze rampicanti o ricadenti, oppure mediante siepi arbustive.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche dell'area esterna ai fabbricati, i soggetti responsabili devono recuperare la superficie a verde, in tutto o in parte, utilizzando l'area scoperta disponibile. Se le condizioni del luogo non lo consentono, i soggetti responsabili devono integrare la superficie a verde prevedendo giardini pensili e/o verde verticale. Questo può avvenire mediante l'uso di piante rampicanti o ricadenti.

Le aree di pertinenza delle alberature, di cui al precedente articolo 8, possono essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili. Tuttavia, i soggetti responsabili devono garantire il mantenimento di una sufficiente superficie a terreno nudo circostante il fusto. Questa superficie deve essere pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti e non deve essere inferiore alle seguenti misure:

- superficie di m² 10,00 per piante di 1ª grandezza;
- superficie di m² 6,00 per piante di 2^a grandezza;
- superficie di m² 4,00 per piante di 3ª grandezza.

In caso di demolizione e ricostruzione di edifici, strutture edilizie e zone pavimentate che, in tutto o in parte, interferiscano con le aree di pertinenza delle alberature, la nuova costruzione deve garantire, per quanto possibile, il rispetto delle norme.

Gli interventi di posa in opera di pavimentazioni esterne non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 dall'originario piano di campagna.

Lungo le linee di confine tra lotti limitrofi e tra zone di diversa destinazione d'uso, i soggetti responsabili devono prevedere, dove possibile, schermature di verde naturale con eventuale rete metallica interposta.

Le norme del presente articolo si applicano purché non contrastino con altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

BASIC REVIEW

simplified_text_comment:

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 651 juridically_equivalent: 3 preference: simplified original_text_comment:

Il testo A ha un linguaggio giuridicamente meno appropriato; il riferimento ad ogni intervento in maniera impersonale, senza alcun riferimento ai soggetti tenuti ("soggetti responsabili"), potrebbe ingenerare confusione.

simplified_text_comment:

Il testo A ha un linguaggio giuridico più appropriato e prevede, per ogni intervento, il riferimento ai soggetti tenuti ("soggetti responsabili").

Qualora ciò non contrasti con le disposizioni del Regolamento Edilizio e con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nei comparti e nei lotti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere garantito uno standard di permeabilità pari al 30% della superficie interessata, di cui almeno la metà destinata al verde permeabile in profondità.

Sulle superfici destinate a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in quantità tali da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito riportate, da calcolare secondo le superfici medie indicate nell'Allegato C:

- nelle zone residenziali/terziarie/direzionali: 30% di copertura arborea e 10% di copertura arbustiva
- nelle zone produttive/industriali: 40% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva

Qualora per documentata impossibilità non sia possibile assicurare le percentuali di copertura di suolo di cui al punto precedente, gli interessati sono tenuti a corrispondere al Comune un indennizzo per mancata ricopertura pari a 25.00/m2.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra nuovi insediamenti urbanistici e zone agricole, è consentito solo l'utilizzo di specie comprese nell'Allegato C, salvo motivate scelte di composizione architettonico-paesaggistica che comunque non riguardino più del 20% delle alberature da mettere a dimora.

Sono consentite deroghe alle norme di cui al punto precedente solo in caso di restauro di Parchi e Giardini storici, Orti botanici e impianti arborei destinati alla ricerca universitaria.

Le aree di pertinenza delle alberature di cui al precedente articolo 8, fermo restando il computo ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

Art. 11 PARAMETRI URBANISTICI

Basic

Se non ci sono contrasti con il Regolamento Edilizio e con gli strumenti urbanistici in vigore, nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi deve essere garantita una permeabilità del 30% della superficie. Di questa, almeno la metà deve essere destinata a verde permeabile.

Sulle aree destinate a verde devono essere piantati alberi e arbusti in quantità tali da garantire, una volta maturi, le seguenti coperture del suolo, calcolate secondo le superfici medie indicate nell'Allegato C:

- Nelle zone residenziali, terziarie e direzionali: 30% di copertura arborea e 10% di copertura arbustiva.
- Nelle zone produttive e industriali: 40% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva.

Se non è possibile raggiungere le percentuali di copertura indicate, gli interessati devono pagare al Comune un indennizzo di 25,00 euro per ogni metro quadrato non coperto.

Nelle zone al di fuori del perimetro urbano e lungo i confini tra nuovi insediamenti e zone agricole, è permesso utilizzare solo le specie indicate nell'Allegato C, a meno che non ci siano scelte architettoniche e paesaggistiche motivate, che non devono riguardare più del 20% delle alberature da piantare.

Sono ammesse deroghe alle norme precedenti solo per il restauro di Parchi e Giardini storici, Orti botanici e impianti arborei destinati alla ricerca universitaria.

Le aree intorno alle alberature, come indicato nell'articolo 8, sono considerate non edificabili, mantenendo il conteggio ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore.

Chain

Se ciò non contrasta con le disposizioni del Regolamento Edilizio e con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nei comparti e nei lotti di nuovo insediamento residenziale e produttivo si deve garantire uno standard di permeabilità pari al 30% della superficie interessata. Di questo, almeno la metà deve essere destinata al verde permeabile in profondità.

Sulle superfici destinate a verde, si devono mettere a dimora alberi e arbusti in quantità tali da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito riportate. Queste coperture devono essere calcolate secondo le superfici medie indicate nell'Allegato C:

- nelle zone residenziali/terziarie/direzionali: 30% di copertura arborea e 10% di copertura arbustiva;
- nelle zone produttive/industriali: 40% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva.

Se, per documentata impossibilità, non si possono assicurare le percentuali di copertura di suolo di cui al punto precedente, gli interessati devono corrispondere al Comune un indennizzo per mancata ricopertura pari a 25.00/m².

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra nuovi insediamenti urbanistici e zone agricole, si consente solo l'utilizzo di specie comprese nell'Allegato C. Si ammettono motivate scelte di composizione architettonico-paesaggistica, ma queste non devono riguardare più del 20% delle alberature da mettere a dimora.

Si consentono deroghe alle norme di cui al punto precedente solo in caso di restauro di Parchi e Giardini storici, Orti botanici e impianti arborei destinati alla ricerca universitaria.

Le aree di pertinenza delle alberature di cui al precedente articolo 8, fermo restando il calcolo ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, si considerano non edificabili.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2
Time: 206
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment:
giuridicamente più corretto
simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Art. 4 POTATURE

Basic

Original

La potatura delle alberature, salvo il caso di interventi effettuati direttamente dal
personale dell'Amministrazione comunale per eliminazione dei rami secchi, lesionati o
ammalorati e per prevenire rotture da carichi di neve, è soggetta a specifica richiesta di
autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato A.

L'Ufficio competente autorizza interventi di potatura solo se rientranti nelle seguenti tipologie o situazioni straordinarie:

- operazioni di difesa fitosanitaria:
- rimozione di branche per ostacolo alla circolazione o interferenza con elettrodotti;
- interventi a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità.

Sono ammessi, di norma, tagli su branche fino a 10 cm. di diametro o cm. 30 di circonferenza, purché netti ed eseguiti a perfetta regola, rispettando il collare nella parte residua.

È escluso ogni intervento di capitozzatura tale da interrompere la naturale crescita del fusto

Non sono soggetti alle limitazioni di cui ai punti precedenti gli alberi e i viali alberati già gravemente compromessi da drastiche operazioni di capitozzatura e diradamento intenso, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale da approvare a cura della Giunta comunale.

La potatura degli alberi deve essere autorizzata, tranne quando viene effettuata dal personale del Comune per rimuovere rami secchi, danneggiati o malati, o per prevenire rotture a causa della neve. Per richiedere l'autorizzazione, è necessario presentare la documentazione indicata nell'Allegato A.

L'Ufficio competente autorizza la potatura solo in alcune situazioni straordinarie, come:

- interventi per la difesa delle piante;
- rimozione di rami che ostacolano la circolazione o interferiscono con elettrodotti;
- interventi per garantire l'igiene e la sicurezza pubblica.

Di solito, si possono tagliare rami con un diametro fino a 10 cm o una circonferenza di 30 cm, a patto che il taglio sia netto e fatto correttamente, rispettando il collare del ramo

Non è permesso effettuare capitozzature che interrompano la crescita naturale del

Gli alberi e i viali già danneggiati da capitozzature drastiche e diradamenti intensi non seguono queste regole, a condizione che siano inclusi in un piano di sostituzione approvato dalla Giunta comunale.

Chain

La potatura delle alberature richiede una specifica richiesta di autorizzazione, salvo il caso di interventi effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione comunale per eliminare i rami secchi, lesionati o ammalorati e per prevenire rotture da carichi di neve. Questa richiesta deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato A

L'Ufficio competente autorizza interventi di potatura solo se rientrano nelle seguenti tipologie o situazioni straordinarie:

- operazioni di difesa fitosanitaria;
- rimozione di branche che ostacolano la circolazione o interferiscono con elettrodotti;
- interventi a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità.

Di norma, il personale autorizzato può effettuare tagli su branche fino a 10 cm di diametro o 30 cm di circonferenza. Questi tagli devono essere netti ed eseguiti a regola d'arte, rispettando il collare nella parte residua.

È escluso ogni intervento di capitozzatura che interrompa la naturale crescita del fusto.

Non sono soggetti alle limitazioni di cui ai punti precedenti gli alberi e i viali alberati già gravemente compromessi da drastiche operazioni di capitozzatura e diradamento intenso. Tuttavia, questi alberi devono essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale che la Giunta comunale deve approvare.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 139 juridically_equivalent: 3

preference: simplified
original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:
un po' impreciso in alcuni termini giuridici

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 180 juridically equivalent: 4

preference: original original text comment:

nan

simplified_text_comment:

Le distanze dai confini o fabbricati da osservarsi per l'impianto di nuove alberature, salvo il caso di viali e alberature stradali di cui al successivo articolo 13, sono le sequenti:

- distanza minima mt. 6,00 per piante di 1a grandezza
- distanza minima mt. 4,00 per piante di 2a grandezza
- distanza minima mt. 2,00 per piante di 3a grandezza

In ambito urbano i cavi aerei per le reti elettriche e di telecomunicazione, aventi altezza minima da terra di mt. 5,00 ai sensi dell'articolo 2.1.06 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, devono garantire una distanza di rispetto dagli elementi arborei non inferiore a cm. 30.

Per la posa in opera e la manutenzione di reti tecnologiche sotterranee devono essere rispettate le distanze di seguito riportate, salvo il caso di effettiva mancanza di spazio, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale:

- distanza minima mt. 4.00 per piante di 1a grandezza
- distanza minima mt. 3.00 per piante di 2a grandezza
- distanza minima mt. 2,00 per piante di 3a grandezza

La distanza dalle linee ferroviarie di alberi, arbusti e siepi, in conformità agli articoli 52 e 55 del DPR 11 luglio 1980 n° 753 e all'articolo 4 della Legge 12 novembre 1968 n° 1202, non può essere inferiore alle seguenti misure:

- altezza a maturità + mt. 2.00 per alberature > mt. 4.00
- distanza pari a mt. 6,00 per alberi/arbusti < mt. 4,00
- distanza pari a mt. 6,00 in caso di siepi > mt. 1,50
- distanza pari a mt. 5,00 in caso di siepi < mt. 1,50

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, le misure di cui al punto precedente sono aumentate in maniera da garantire una distanza minima di mt. 2,00 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le altre zone di rispetto non indicate dal presente articolo si applicano, ai fini delle distanze da osservare, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 9 DISTANZE DA OSSERVARE

Basic

Ecco il documento riscritto in modo più semplice e comprensibile:

Distanze da rispettare per nuove alberature

Quando si piantano nuovi alberi, è importante rispettare le seguenti distanze dai confini o dai fabbricati, a meno che non si tratti di viali o alberature stradali (vedi articolo 13):

- **Piante di 1a grandezza**: distanza minima di 6 metri
- **Piante di 2a grandezza**: distanza minima di 4 metri
- **Piante di 3a grandezza**: distanza minima di 2 metri

Cavi aerei in ambito urbano

I cavi aerei per le reti elettriche e di telecomunicazione devono avere un'altezza minima di 5 metri dal suolo. Devono anche mantenere una distanza di almeno 30 centimetri dagli alberi.

Reti tecnologiche sotterranee

Per la posa e la manutenzione delle reti sotterranee, devono essere rispettate le seguenti distanze, a meno che non ci sia poco spazio. In questo caso, gli alberi danneggiati devono essere sostituiti secondo un piano pluriennale:

- **Piante di 1a grandezza**: distanza minima di 4 metri
- **Piante di 2a grandezza**: distanza minima di 3 metri
- **Piante di 3a grandezza**: distanza minima di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

Per alberi, arbusti e siepi vicino alle ferrovie, le distanze minime sono:

- **Alberi alti più di 4 metri**: altezza dell'albero + 2 metri
- **Alberi o arbusti alti meno di 4 metri**: distanza di 6 metri
- **Siepi alte più di 1,5 metri**: distanza di 6 metri
- **Siepi alte meno di 1,5 metri**: distanza di 5 metri

Se la ferrovia è in trincea o su un rilevato, le distanze devono essere aumentate per garantire almeno 2 metri dal bordo dello scavo o dalla base del rilevato.

Altre zone di rispetto

Per le zone non specificate in questo articolo, si devono seguire le leggi e i regolamenti attuali riguardanti le distanze.

--

Questo testo è stato semplificato per essere più chiaro e diretto, mantenendo il significato originale.

Chain

Le distanze dai confini o fabbricati da osservare per impiantare nuove alberature, salvo il caso di viali e alberature stradali di cui al successivo articolo 13, sono le seguenti:

- distanza minima di mt. 6,00 per piante di 1ª grandezza
- distanza minima di mt. 4,00 per piante di 2ª grandezza
- distanza minima di mt. 2,00 per piante di 3ª grandezza

In ambito urbano, i cavi aerei per le reti elettriche e di telecomunicazione devono avere un'altezza minima da terra di mt. 5,00, ai sensi dell'articolo 2.1.06 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988. I cavi devono garantire una distanza di rispetto dagli elementi arborei non inferiore a cm. 30.

Per posare in opera e mantenere reti tecnologiche sotterranee, le distanze di seguito riportate devono essere rispettate. Questo vale salvo il caso di effettiva mancanza di spazio, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale:

- distanza minima di mt. 4,00 per piante di 1ª grandezza
- distanza minima di mt. 3,00 per piante di 2ª grandezza
- distanza minima di mt. 2.00 per piante di 3^a grandezza

La distanza dalle linee ferroviarie di alberi, arbusti e siepi, in conformità agli articoli 52 e 55 del DPR 11 luglio 1980 n° 753 e all'articolo 4 della Legge 12 novembre 1968 n° 1202, non può essere inferiore alle sequenti misure:

- altezza a maturità + mt. 2,00 per alberature > mt. 4,00
- distanza pari a mt. 6,00 per alberi/arbusti < mt. 4,00
- distanza pari a mt. 6,00 in caso di siepi > mt. 1,50
- distanza pari a mt. 5,00 in caso di siepi < mt. 1,50

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le misure di cui al punto precedente aumentano. Questo è necessario per garantire una distanza minima di mt. 2,00 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le altre zone di rispetto non indicate dal presente articolo, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti si applicano ai fini delle distanze da osservare.

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 282

juridically_equivalent: 3 preference: simplified original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

Si segnala la frase: "In ambito urbano, i cavi aerei per le reti elettriche e di telecomunicazione devono avere un'altezza minima da terra di mt. 5,00, ai sensi dell'articolo 2.1.06 del Decreto Ministeriale 2", in cui il verbo "dovere" al posto del termine "aventi" ne cambia il significato giuridico rispetto alla corrispondente previsione del testo A.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 451 juridically_equivalent: 2 preference: original original_text_comment:

simplified_text_comment:

Traduzione che travisa il significato. Il testo giuridico è più preciso.

Art. 8 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Basic

L'area di pertinenza delle alberature è considerata l'area definita dalla circonferenza L'area di pertinenza degli alberi è l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero; il suo raggio è in funzione dello sviluppo della chioma e delle radici, secondo il seguente schema:

- - Raggio di 4 metri per alberi di 2a grandezza

In caso alberature poste a confine tra diverse proprietà, l'area di pertinenza si intende comunque limitata dal confine della proprietà su cui sorge il fusto.

Original

- raggio mt. 6,00 per piante di 1a grandezza

- raggio mt. 4,00 per piante di 2a grandezza

- raggio mt. 2,00 per piante di 3a grandezza

attorno al tronco dell'albero. Il raggio di questa circonferenza dipende dalla grandezza dell'albero e delle sue radici, come segue:

- Raggio di 6 metri per alberi di 1a grandezza
- Raggio di 2 metri per alberi di 3a grandezza

Se un albero si trova al confine tra due proprietà, l'area di pertinenza è limitata dal confine della proprietà su cui si trova il tronco.

Chain

L'area di pertinenza delle alberature è considerata l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno. Questa circonferenza ha come centro il fusto dell'albero. Il raggio dipende dallo sviluppo della chioma e delle radici, secondo il seguente schema:

- raggio mt. 6,00 per piante di 1ª grandezza
- raggio mt. 4,00 per piante di 2ª grandezza
- raggio mt. 2,00 per piante di 3ª grandezza

In caso di alberature poste a confine tra diverse proprietà, si intende comunque limitare l'area di pertinenza al confine della proprietà su cui si trova il fusto.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 **Time: 22**

juridically_equivalent: 4 preference: simplified original_text_comment:

simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 **Time:** 76

juridically_equivalent: 4 preference: simplified

original_text_comment:

simplified_text_comment:

Le seguenti richieste di interventi edilizi o urbanistici e, in generale, tutte le istanze che comportino innovazioni e modifiche delle aree esterne di pertinenza delle costruzioni, sono corredate da un progetto di sistemazione del verde, redatto da tecnico abilitato in conformità al Regolamento e in base alla modulistica di cui Allegato A:

- costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici o privati;
- progettazione di zone e comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo;
- trasformazioni e modificazioni di giardini o parchi pubblici;
- urbanizzazioni primarie o secondarie, compresi i progetti di strade e parcheggi;
- sistemazione aree esterne a edifici esistenti o di progetto.

Il progetto di sistemazione del verde comprende i seguenti elaborati:

- studio dello stato di fatto, con inquadramento paesaggistico, fotografie, planimetrie, etc.:
- relazione sul progetto (materiali prescelti, aspetti tecnico-agronomici e ambientali, etc.):
- elaborati di progetto riportanti la disposizione delle alberature, il relativo ingombro a maturità, i percorsi, l'impianto di illuminazione, il sistema d'irrigazione e drenaggio, le utenze aeree e sotterranee insistenti nell'area di intervento. etc.

Nel caso di piani urbanistici e interventi su aree pubbliche, il progetto del verde urbano è integrato dai seguenti elaborati:

- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano di tutela delle alberature esistenti e piano quinquennale di manutenzione del verde

Le disposizioni sulla documentazione da produrre ai sensi dei precedenti punti 2 e 3 sono coordinate a quelle del Regolamento Edilizio del comune e della Guida Pratica ad esso allegato.

Art. 7 PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

Basic

Se vuoi fare lavori di costruzione o modifiche nelle aree esterne degli edifici, devi presentare un progetto di sistemazione del verde. Questo progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato e deve seguire le regole del Regolamento e il modulo presente nell'Allegato A. Le richieste che richiedono questo progetto includono:

- costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati;
- progettazione di aree soggette a strumenti urbanistici;
- modifiche a giardini o parchi pubblici:
- realizzazione di strade e parcheggi;
- sistemazione delle aree esterne a edifici esistenti o in progetto.

Il progetto di sistemazione del verde deve contenere:

- uno studio dello stato attuale, con informazioni paesaggistiche, fotografie e planimetrie:
- una relazione sul progetto che descriva i materiali scelti e gli aspetti tecnici, agronomici e ambientali:
- elaborati di progetto che mostrino la disposizione degli alberi, il loro ingombro a maturità, i percorsi, l'impianto di illuminazione, il sistema di irrigazione e drenaggio, e le utenze aeree e sotterranee presenti nell'area.

Se il progetto riguarda piani urbanistici o aree pubbliche, deve includere anche:

- un documento che descriva le caratteristiche tecniche, prestazionali ed economiche:
- un piano per la tutela degli alberi esistenti e un piano di manutenzione del verde per i prossimi cinque anni.

Le regole sulla documentazione da presentare devono seguire quelle del Regolamento Edilizio del comune e della Guida Pratica allegata.

Chain

Le seguenti richieste di interventi edilizi o urbanistici e, in generale, tutte le istanze che comportano innovazioni e modifiche delle aree esterne di pertinenza delle costruzioni, devono essere corredate da un progetto di sistemazione del verde. Questo progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato in conformità al Regolamento e in base alla modulistica di cui all'Allegato A. Le richieste includono:

- costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici o privati;
- progettazione di zone e comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo;
- trasformazioni e modificazioni di giardini o parchi pubblici:
- urbanizzazioni primarie o secondarie, compresi i progetti di strade e parcheggi;
- sistemazione delle aree esterne a edifici esistenti o di progetto.

Il progetto di sistemazione del verde comprende i seguenti elaborati:

- studio dello stato di fatto, con inquadramento paesaggistico, fotografie, planimetrie, ecc.
- relazione sul progetto, che include materiali scelti, aspetti tecnico-agronomici e ambientali. ecc.:
- elaborati di progetto che riportano la disposizione delle alberature, il relativo ingombro a maturità, i percorsi, l'impianto di illuminazione, il sistema di irrigazione e drenaggio, le utenze aeree e sotterranee presenti nell'area di intervento, ecc.

Nel caso di piani urbanistici e interventi su aree pubbliche, il progetto del verde urbano si integra con i seguenti elaborati:

- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano di tutela delle alberature esistenti e piano quinquennale di manutenzione del verde.

Le disposizioni sulla documentazione da produrre ai sensi dei precedenti punti 2 e 3 si coordinano con quelle del Regolamento Edilizio del Comune e della Guida Pratica ad esso allegata.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 203 juridically_equivalent: 3 preference: simplified

original_text_comment:

nar

simplified_text_comment: leggermente impreciso

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 169

juridically_equivalent: 4 preference: simplified original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

Sono considerati danneggiamenti delle alberature, sanzionabili ai sensi del successivo articolo 22, tutte le operazioni di capi tozzatura apicale, di potatura non autorizzata o non eseguita a regola e ogni intervento che direttamente o indirettamente possa compromettere l'integrità e il naturale sviluppo delle piante.

I seguenti interventi sono vietati come particolarmente nocivi, qualora eseguiti nelle aree di pertinenza delle alberature di cui al successivo articolo 8:

- versamento di sostanze fitotossiche (acidi, olii, cloruro di sodio in caso di nevicate, etc.):
- combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- impermeabilizzazione con pavimentazioni e opere edilizie;
- affissione di cartelli e simili, mediante chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;
- ricariche di terreno e altro materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- asporto di terreno e scavi di qualsiasi natura;
- deposito stabile di materiali e utilizzo per ogni genere di attività produttive;
- impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- interramento di reti tecnologiche a distanze minori da quelle di cui al successivo articolo 9:
- rimozioni o incisioni sull'apparato corticale.

I soggetti pubblici o privati interessati a scavi che interferiscano con le alberature esistenti sono tenuti:

- a presentare all'Ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere da realizzare, con l'indicazione della vegetazione esistente;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente eventuali situazioni di rischio che possano causare danni alla porzione ipogea ed epigea degli alberi.

L'Ufficio competente può esprimere prescrizioni sulle istanze di cui al punto precedente, insieme al titolo abilitativo.

Art. 5 DANNEGGIAMENTI Basic

Danneggiamenti delle alberature

Le seguenti azioni danneggiano le alberature e possono essere sanzionate secondo l'articolo 22:

- Potatura non autorizzata o non eseguita correttamente.
- Capi tozzatura apicale.
- Qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e lo sviluppo naturale delle piante.
- **Interventi vietati**

Nelle aree intorno alle alberature, come indicato nell'articolo 8, sono vietati i seguenti interventi, poiché sono particolarmente dannosi:

- Versare sostanze tossiche (come acidi, oli o cloruro di sodio durante le nevicate).
- Bruciare sostanze di qualsiasi tipo.
- Impermeabilizzare con pavimentazioni o opere edilizie.
- Affiggere cartelli con chiodi, filo di ferro o materiali non estensibili.
- Aggiungere terreno o materiali che interrano il colletto delle piante.
- Rimuovere terreno o effettuare scavi di qualsiasi tipo.
- Deposito permanente di materiali o utilizzo per attività produttive.
- Installare impianti di illuminazione che producono calore dannoso per le alberature.
- Interrare reti tecnologiche a distanze inferiori a quelle indicate nell'articolo 9.
- Rimuovere o incidere la corteccia degli alberi.

Obblighi per scavi

Chiunque voglia effettuare scavi che possano interferire con le alberature deve:

- Presentare all'Ufficio competente, prima di iniziare i lavori, il progetto delle opere, indicando la vegetazione esistente.
- Segnalare immediatamente all'Ufficio competente eventuali situazioni di rischio che possano danneggiare le radici o la parte aerea degli alberi.

L'Ufficio competente può fornire indicazioni sulle richieste di cui sopra, insieme al permesso necessario per i lavori.

Chain

Sono considerati danneggiamenti delle alberature, sanzionabili ai sensi del successivo articolo 22, tutte le operazioni di capitozzatura apicale, di potatura non autorizzata o non eseguita a regola. Inoltre, ogni intervento che compromette l'integrità e il naturale sviluppo delle piante, sia direttamente che indirettamente, costituisce un danneggiamento.

I seguenti interventi sono vietati come particolarmente nocivi se eseguiti nelle aree di pertinenza delle alberature di cui al successivo articolo 8:

- versare sostanze fitotossiche (acidi, oli, cloruro di sodio in caso di nevicate, ecc.);
- bruciare sostanze di qualsiasi natura:
- impermeabilizzare con pavimentazioni e opere edilizie;
- affiggere cartelli e simili, mediante chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;
- ricaricare di terreno e altro materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- asportare terreno e scavare di qualsiasi natura;
- depositare stabilmente materiali e utilizzare per ogni genere di attività produttive;
- installare impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura;
- interrare reti tecnologiche a distanze minori da quelle di cui al successivo articolo 9;
- rimuovere o incidere sull'apparato corticale.

I soggetti pubblici o privati interessati a scavi che interferiscono con le alberature esistenti devono:

- presentare all'Ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere da realizzare, con l'indicazione della vegetazione esistente;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio competente eventuali situazioni di rischio che possono causare danni alla parte sotterranea e a quella sopraelevata degli alberi.

L'Ufficio competente può esprimere prescrizioni sulle istanze di cui al punto precedente, insieme al titolo abilitativo.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2 Time: 107 juridically_equivalent: 4 preference: original

original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1 Time: 309

juridically_equivalent: 3 preference: simplified original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

Nella pur apprezzabile operazione di semplificazione del testo B vengono, tuttavia, sostituiti anche termini tecnici necessari (es. combustione/bruciare; porzione ipogea ed epigea/parte sotterranea e a quella sopraelevata)